



STATUTO ASSOCIAZIONE PROGETTO ITACA FIRENZE

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata:
"PROGETTO ITACA FIRENZE - ODV"

in seguito denominata anche "l'Associazione", ai sensi D.Lgs 117/17 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

1. L'Associazione ha sede in Firenze.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea, senza modifica statutaria quando il trasferimento avvenga all'interno del Comune di Firenze.
3. L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 2 - Finalità e volontariato

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'Associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve dell'Associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c. 2, D.Lgs 117/17.
2. L'Associazione, ispirandosi a quanto iniziato nel 1999 da PROGETTO ITACA di Milano, nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, informazione e riabilitazione rivolti a soggetti affetti da disturbi della Salute Mentale e di sostegno alle loro famiglie.
3. L'Associazione si propone di raggiungere i suoi obiettivi attivando opportuni e qualificati interventi attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi in via principale delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) in relazione alle attività di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, c 1, lett a) del D Lgs 117/17 realizza servizi per:
 - i. l'accoglienza telefonica messa a disposizione delle persone che soffrono di disturbi psichici e dei loro familiari sul territorio regionale;
 - ii. l'organizzazione di gruppi di auto aiuto per utenti e famiglie;
 - iii. l'organizzazione di corsi tra i quali quelli che si ispirano ai manuali dell'Associazione Americana "National Alliance on Mental Illness" (NAMI);
 - iv. l'organizzazione di momenti di incontro, sostegno e informazione a favore di utenti e famiglie;

PROGETTO ITACA FIRENZE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE- ODV

Corso Italia 32 - 50123 Firenze - tel. 055.0672779 – info.firenze@progettoitaca.org

IBAN: IT 98 W 05034 02801 000000001033 - C.F. 94195140481 - www.progettoitacafirenze.org



- v. l'autonomia sociale e lavorativa di persone con disturbi mentali;
- vi. l'informazione e prevenzione per la salute mentale in incontri dedicati agli studenti, genitori, insegnanti degli istituti scolastici.; vii. l'orientamento verso strutture specialistiche delle persone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie;
- b) in relazione alle attività di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 5, c. 1, lett p) del D.Lgs 117/17 realizza servizi per inserire nel mondo del lavoro le persone con disturbi mentali nelle modalità nelle modalità più corrette e tutelanti;
- c) in relazione alle attività di alloggio sociale, di cui all'articolo 5, c. 1, lett q del D.Lgs 117/17 realizza servizi per costruire a favore delle persone con disturbi mentali una propria autonomia rispetto alla gestione della vita in casa;
- d) in relazione alle attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'articolo 5, c. 1, lett i del D.Lgs 117/17 realizza servizi per offrire alle persone con disturbi mentali attività formative, di animazione sociale e benessere psico-fisico incluse rassegne cinematografiche;
- e) in relazione alle attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di cui all'articolo 5, c. 1, lett. w) del D.Lgs 117/17 realizza servizi per contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private, ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della Salute Mentale;
- f) in relazione alle attività di educazione, istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 5, c. 1, lett. 1) e di formazione universitaria e professionale di cui alla lett g), del D.Lgs 117/17 realizza servizi per la formazione di operatori volontari, famigliari, caregiver professionisti del settore.
- g) in relazione all'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lett h), del D.Lgs 117/17. Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

4. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate, ai sensi dell'art. 6 D Lgs 117/2017 2 GUID purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e stabilite dal consiglio direttivo; l'Associazione può realizzare specifiche attività di raccolta fondi, di cui al successivo art. 7 del richiamato D.Lgs, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le attività di interesse generale.

Articolo 3 - Soci

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività dell'Associazione.
2. Ai Soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
3. L'ammissione dei nuovi Soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che



valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delibera.

4. I Soci hanno tutti eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La qualità di Socio si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie;
- c) mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo;
- d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

5. Sulla esclusione del Socio delibera il Consiglio Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 4 - Diritti ed obblighi dei Soci

1. I Soci iscritti nel relativo Libro da almeno 3 (tre) mesi hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività dell'Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo.

2. Gli Associati hanno l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di seguire la formazione prevista dal Consiglio Direttivo, di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.

3. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone specifica richiesta al Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: a mezzo richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà consentirne



l'esame nei limiti degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente sulla privacy, e previa sottoscrizione da parte del richiedente di un impegno a mantenere riservate le informazioni e in caso di violazione il risarcimento dei danni.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 117/2017, da:

1. quote contributive annuali dei Soci;
2. qualunque contributo economico corrisposto da Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o internazionali;
3. donazioni e lasciti testamentari anche in natura;
4. proventi derivanti dalla raccolta pubblica di sovvenzioni effettuata occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 7. rendite del patrimonio.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) l'Organo di Controllo
- e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente, ovvero in sua assenza e/o impedimento dal Vice-Presidente, che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine del mese di aprile ed in via straordinaria per:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
 - c) deliberare su operazioni straordinarie quali fusione, scissione e trasformazione.
3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ed in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.



5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento della quota sociale. Sono fatti salvi i quorum costitutivi più alti richiesti dalla legge per l'adozione di particolari delibere.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, salvi i quorum più alti richiesti dalla legge. Per le elezioni delle cariche sociali risulteranno eletti i candidati che in ordine decrescente avranno ricevuto maggiori voti.

7. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente possa accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'assemblea 5 si considera tenuta nella sede dell'Associazione dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

8. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

9. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri e tra questi eleggere il Presidente Vice-Presidente;
- b) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori;
- c) nominare il Collegio dei Probiviri esterni all'Associazione
- d) con le competenze di cui all'art. 15 del presente statuto; revocare le cariche sociali;
- e) stabilire le linee di indirizzo della attività ed approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare il Regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) approvare il bilancio preventivo e il Bilancio di esercizio resoconto economico annuale dell'Associazione;
- h) approvare le modifiche allo Statuto Sociale, lo scioglimento dell'Associazione e le operazioni di carattere straordinario;
- i) approvare l'ammontare delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo;
- l) approvare le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- m) deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di amministrazione.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

PROGETTO ITACA FIRENZE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE- ODV

Corso Italia 32 - 50123 Firenze - tel. 055.0672779 – info.firenze@progettoitaca.org

IBAN: IT 98 W 05034 02801 000000001033 - C.F. 94195140481 - www.progettoitacafirenze.org



1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, previa fissazione del numero da parte dell'Assemblea stessa al momento dell'elezione. La prima volta sono eletti nell'atto costitutivo.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutiva, l'Assemblea tuttavia può derogare tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dal Vice-Presidente o con autoconvocazione quando richiesto dai due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante posta elettronica o lettera raccomandata con richiesta di conferma di lettura, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
6. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (vedi anche art. 9).
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi la presiede.
8. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere.
9. Propone all'Assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, quando imposto dalla legge, i membri dell'Organo di Controllo Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente possa accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nella sede dell'Associazione dove deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. elegge il Tesoriere ed il Segretario;
2. elabora il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. determina l'ammontare delle quote sociali da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
4. redige annualmente il bilancio preventivo e quello di esercizio dal quale devono risultare i beni ed i contributi ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione,



documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte (ad esempio attività economiche e/o commerciali)

5. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dalla Assemblea;
6. approva gli impegni di spesa più significativi come, ad esempio; la sottoscrizione di contratti, le richieste di finanziamento o i contratti di lavoro;
7. delibera sulle domande di adesione all'Associazione ed in merito al versamento della quota annuale da parte dei Soci;
8. delibera in prima istanza sulla eventuale espulsione Soci;
9. ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente o dal Vice-Presidente;
10. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea.

Articolo 11 - Presidente ed il Vice-Presidente

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere.
4. In caso di assenza del Presidente il Vice-Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Articolo 12 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente ed al Vice-Presidente.
2. La firma del legale rappresentante impegna l'Associazione nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del C.C. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni possono essere riconfermate una sola volta consecutivamente.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Probiviri composto di tre membri, per dirimere eventuali conflitti tra i soci e tra questi e l'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo irrituale e la sua decisione sarà vincolante per il Consiglio Direttivo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.



Articolo 15 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare 8 inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio unitamente alla documentazione di corredo, che deve essere approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo. Entro la stessa data viene approvato il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I Volontari devono seguire la formazione prevista dal Consiglio Direttivo. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente



stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 18 - Dipendenti

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti previsti dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e/o successive norme in materia.

Articolo 19 - Scioglimento, estinzione e cessazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 20 - Norme di rinvio

Sul presupposto che i contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.